



Comune di Roccaforte del Greco

Provincia di Reggio Calabria

Deliberazione n° 21 /2012

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate.- Misure organizzative.

L'anno **2012** addì tre del mese di **maggio**, alle ore **12.30**, nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:

NR	COGNONE E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	CAPRINO EMMA	SI	
2	TURCO VITO	SI	
3	BATTAGLIA FRANCESCO	SI	

nominati con D.P.R. del 28.02.2011, pubblicato nella G.U. n.83 del 11/04/2011, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Fortunato Latella;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che, con l'entrata in vigore del D.L. 78/2010, convertito con modificazione nella L. 122/2010, "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che prevede dei tagli alla spesa pubblica ed una riduzione dei costi della pubblica amministrazione, sono stati modificati alcuni aspetti specifici precedentemente disciplinati da apposita normativa, riguardanti anche l'utilizzo dei mezzi propri dei pubblici dipendenti.

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 in base al quale alla data del 31.05.2010 (di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 come successivamente convertito in legge) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato, di cui al D. Lgs. 165 del 2001, e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

DATO ATTO che, per cercare di far chiarezza sulle modalità applicative delle succitate norme, sono intervenute diverse sezioni di Corte dei Conti ed anche la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010. Sul punto, a seguito di invio della questione da parte della Sezione Regionale di controllo per la Regione Toscana, la Corte dei Conti a Sezioni riunite, con deliberazione n. 8/11 e n. 9/2011 è intervenuta:

- confermando che le disposizioni di che trattasi non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive, nonché a compiti di verifica e controllo ed ai Segretari Comunali che svolgono servizio in sedi di segreteria convenzionata;
- ritenendo comunque autorizzabile l'uso del mezzo proprio ai fini della copertura assicurativa dovuta all'Amministrazione;
- riconoscendo l'autonomia delle singole Amministrazioni nel prevedere, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove si fosse fatto ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un rapido rientro in servizio, risparmi sul pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi;

CONSIDERATO che:

- La nuova disciplina è stata introdotta al fine di contenere la spesa pubblica;
- Non consentire l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio ai dipendenti comporterebbe l'incremento del parco auto del Comune o il ricorso a servizi di noleggio auto con conducente con costi certamente superiori rispetto all'autorizzazione al dipendente all'uso del mezzo proprio, contravvenendo, pertanto, alle finalità sopra richiamate della vigente disciplina;

RITENUTO che:

- sia necessario regolamentare con apposito atto organizzativo la materia delle missioni e delle trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti dalla data di adozione della presente deliberazione fino a quando non intervengano diverse disposizioni normative;

- I valori economici imputabili al rimborso delle spese di missione sono di entità talmente ridotta da rendere evidente l'economicità della predetta scelta, non ritenendosi vantaggioso per l'ente procedere all'acquisto di ulteriori automezzi;
- La disposizione ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITA la proposta di deliberazione prot. n. 801 in data odierna;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa e Economico Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dr. Fortunato Latella in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) DI APPROVARE la seguente disposizione organizzativa in materia di missioni e trasferte dei dipendenti comunali, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio in caso di missione regolarmente autorizzata:

“E’ consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio ovvero del Segretario Comunale, solo quando non può farsi utilmente ricorso ai mezzi in dotazione all'Ente, ai mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la lunghezza dei tragitti (riguardo al tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe dall'impiego del mezzo proprio) o per la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione.

In tali casi il dipendente può essere indennizzato in misura corrispondente alla somma che avrebbe speso ove avesse fatto ricorso a servizi di trasporto pubblico secondo le tariffe vigenti nel tempo.

Potranno essere oggetto di rimborso anche le spese di parcheggio e pedaggio autostradale, tenuto conto che sarebbero state comunque sostenute anche qualora si fosse utilizzato il mezzo di proprietà dell'Amministrazione. Relativamente ai pasti ed al pernottamento è previsto il seguente rimborso:

-Spese di un pasto, nei limiti fissati dalla normativa contrattuale, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;

- Spese di due pasti, nei limiti fissati dalla normativa contrattuale, quando la missione è di durata di almeno 12 ore;

- Spese per il pernottamento in albergo, nei limiti fissati dalla normativa contrattuale, quando la missione è di durata superiore a 12 ore;

Resta fermo che qualora il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina con conseguente minore esborso per l'ente.

I rimborsi delle spese di missione nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina sono sempre dovuti per l'esercizio di funzioni ispettive, di verifica e controllo qualora non possa farsi ricorso ai mezzi in dotazione all'Ente ed ai Segretari Comunali che svolgono servizio in sedi di segreteria convenzionata.

La richiesta di autorizzazione dovrà attestare il ricorso ad una o più delle circostanze di cui sopra”.

2) DI DISPORRE che l'applicazione della disposizione in questione regolerà le spese sostenute dalla data di efficacia del presente atto fino ad una nuova diversa disciplina;

3) DI DARE adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. Leone Pangallo)

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fortunato Latella)